concorsi superiori

Concorso INPS 394 Ispettori di Vigilanza

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ** *online*
per la **preparazione** al **concorso**

NLD CONCORSI

Sezione IV - Le vicende del rapporto di lavoro

SOMMARIO

1. Le vicende del rapporto di lavoro. Mobilità, sospensione, estinzione. **- 1.1**. Mobilità. Le modifiche introdotte nel 2022. Le novità del D.l. 14 marzo 2025, n. 25 c.d. Decreto PA. **- 1.2**. Sospensione. Aspettativa, disponibilità, comando, distacco, collocamento fuori ruolo, assenza per malattia. **- 1.2.1**. Aspettativa. **- 1.2.2**. Distacco o comando. **- 1.2.3**. Assenza per malattia. **- 1.2.4**. Prestazione temporanea del servizio presso le istituzioni internazionali, dell'Unione Europea e di altri Stati. **- 1.3**. L'estinzione del rapporto di pubblico impiego.

1. Le vicende del rapporto di lavoro. Mobilità, sospensione, estinzione

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è un rapporto di lunga durata destinato a subire modificazioni *oggettive* (con riguardo alla prestazione lavorativa) o *soggettive* (con riguardo alla P.A. datrice di lavoro).

► 1.1. Mobilità. Le modifiche introdotte nel 2022. Le novità del D.l. 14 marzo 2025, n. 25 c.d. Decreto PA

Una vicenda modificativa del rapporto di impiego è quella legata all'istituto della **mobilità**. Questa può essere:

- **individuale**, implicante il passaggio del dipendente da un'amministrazione all'altra, su base volontaria o obbligatoria;
- **collettiva**, disciplinata per le ipotesi di eccedenza di personale.

La **mobilità individuale** è disciplinata dall'art. 30, d. lgs n. 165 del 2001, modificato, di recente, dapprima dal d.l. n. 80 del 2021, conv. in l. n 113 del 2021, poi dalla l. n. 215 del 2021, infine dalla l. n. 79 del 2022.

Alla stregua del citato art. 30, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

È richiesto il **previo assenso** dell'amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui si tratti di:

- **posizioni dichiarate motivatamente infungibili** dall'amministrazione cedente;
- di **personale assunto da meno di tre anni**;
- qualora la mobilità determini una **carenza di organico** superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

È fatta salva la possibilità di **differire**, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Le amministrazioni, *prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali*, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

La disciplina descritta non si applica al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina non si applica inoltre al personale della scuola.

La **mobilità individuale** può essere anche **obbligatoria**. I dipendenti possono essere infatti essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

La **mobilità collettiva** è un istituto previsto per la gestione dei casi di eccedenza di personale. L'art. 33, d. lgs. n. 165 del 2001, prevede infatti che le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. In caso di esubero, il

dirigente responsabile è tenuto a darne *informativa preventiva* alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Decorsi dieci giorni, deve risolvere unilateralmente il contratto con i dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici ovvero, in subordine, verificare la ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione.
La mobilità obbligatoria si contrappone alla **mobilità volontaria**, legata alla preferenza del dipendente pubblico, sulla quale è recentemente intervenuto l'art. 3, co. 1, lett. c) **D.l. 14 marzo 2025, n. 25** c.d. **Decreto Pa.** La novella legislativa limita al **quindici per cento** delle facoltà assunzionali delle amministrazioni l'ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (in luogo dell'applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire) ed esclude integralmente dall'obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta, invece, ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento.
Vengono, inoltre, stabilite disposizioni specifiche per il caso di **mancato ricorso** alla **mobilità volontaria** e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione del personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati). Inoltre, si riformula il già vigente **criterio di priorità nell'immissione in ruolo**, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale (tra le altre modifiche, si espungono dall'ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo). Si conferma, poi, che l'inquadramento, conseguente all'adesione alla mobilità volontaria, è operato nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; tale inquadramento mediante la mobilità volontaria può essere disposto anche con riferimento ad un'area diversa da quella in cui fosse finora presente la vacanza, nel rispetto del criterio di neutralità finanziaria.
Infine, per i casi in cui il dipendente in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento **non** presenti la domanda di mobilità, la novella prevede che il comando cessi alla naturale scadenza e che, nei successivi diciotto mesi, il dipendente non possa essere ulteriormente comandato presso alcuna amministrazione.

► 1.2. Sospensione. Aspettativa, disponibilità, comando, distacco, collocamento fuori ruolo, assenza per malattia

Taluni fattori possono, peraltro, determinare la **sospensione** dell'obbligo della prestazione lavorativa, quali:

- l'**aspettativa** (per servizio militare; comprovati motivi di famiglia o personali; mandato parlamentare, amministrativo o sindacale; svolgimento di attività presso organismi pubblici o privati anche internazionali);
- la **disponibilità**, disposta dalla P.A. temporaneamente per ragioni di tipo organizzativo previste dalla legge;
- il **comando** (con assegnazione temporanea presso un'altra amministrazione), **distacco** (con assegnazione temporanea presso un ufficio diverso della stessa Amministrazione), **collocamento fuori ruolo** (con assegnazione temporanea all'espletamento di funzioni diverse da quelle ordinarie, come per esempio per i magistrati collocati fuori ruolo presso i gabinetti dei Ministeri).
- l'**assenza per malattia** con corresponsione della retribuzione: intera per i primi nove mesi; al 90% per i successivi tre mesi; al 50% per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto.

Si illustrano di seguito, più nel dettaglio, le diverse ipotesi.

► 1.2.1. Aspettativa

L'**aspettativa** è un'ipotesi di **sospensione del rapporto di lavoro**, volta a conciliare la posizione di lavoratore subordinato e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare. Tale facoltà può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi, con sospensione della retribuzione.

prodotti in Italia, con la conseguenza che devono considerarsi esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina, dunque, come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d'impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.

7. Determinazione dell'imposta. Le novità introdotte dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025): la c.d. IRES premiale.

Salvo quanto si dirà a proposito della c.d. IRES premiale introdotta dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il **2025**), ai fini della determinazione dell'IRES lorda dovuta, occorre applicare al reddito complessivo, decurtato degli oneri deducibili, l'aliquota proporzionale vigente pari al 24% (art. 77 TUIR).
Una volta ottenuta l'imposta lorda, da essa si scomputano le detrazioni spettanti, previste dall'art. 78 TUIR, pari al:

- 19% delle erogazioni liberali, per un importo complessivo non superiore a 1.500,00 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, co 1 lett. i-*ter* del TUIR);
- 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45 co. 1, lett. e) del d.P.R 30 dicembre 2003 n. 398 (art. 15 co. 1 lett. i-*novies* del TUIR).

Sono altresì previste ulteriori detrazioni con riferimento a:

- interventi di riqualificazione energetica;
- investimenti in start up innovative;
- donazioni.

Una volta determinata l'imposta netta, da essa devono scomputarsi i crediti di imposta (quali a esempio, il credito di imposta sui fondi comuni di investimento e il credito di imposta per le imposte estere, oltre ai crediti di imposta indicati nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi), le ritenute (versate a titolo di acconto), le eccedenze pregresse (rilevate nella dichiarazione del periodo di imposta precedente) e gli acconti già versati.

► 7.1. IRES premiale (art. 1, co. 436 – 444 Legge di Bilancio 2025)

Importanti novità sono state introdotte, come anticipato, dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il **2025**) che, per il solo anno 2025, ha previsto la c.d. **IRES premiale** in favore delle imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati. In presenza delle condizioni previste dalla stessa Legge di bilancio per il 2025, l'aliquota è ridotta dal 24 al 20%.
In particolare, l'art 1, commi 436-444, della citata Legge di bilancio per il 2025 prevede, tra le condizioni per la fruizione della c.d. IRES premiale, che:

- sia accantonato a riserva disponibile almeno l'80% degli utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili debbano restare iscritti a patrimonio netto (quindi non distribuiti) per almeno tre anni (2024-2025-2026);
- una quota non inferiore al 30% dell'80% degli utili non distribuiti del 2024, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia investita per l'acquisto anche in *leasing* di beni strumentali (beni materiali e immateriali 4.0 e beni e beni oggetto di credito di imposta 5.0). Gli investimenti devono, in ogni caso, raggiungere un ammontare non inferiore a 20.000 euro.

Il beneficio viene meno qualora tali investimenti vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.
È inoltre richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente

e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero dei dipendenti mediamente occupati nel suddetto periodo (art.1, commi 399 - 400, **Legge di Bilancio 2025**). È, infine, richiesto che l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

8. Principio di imputazione del reddito: la competenza fiscale

A differenza del principio di cassa, per il quale rileva il momento di effettiva percezione del reddito per la sua imputazione temporale (applicato alle categorie dei redditi di capitale, di lavoro dipendente e di lavoro autonomo), per i redditi d'impresa trova applicazione il **principio di competenza**, in base al quale il reddito si considera prodotto in momenti differenti a seconda dell'operazione economica posta in essere dall'impresa, prescindendo dal momento dell'effettiva percezione.
Sulla base del principio di competenza fiscale, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data:

- di consegna o di spedizione per la **cessione di beni mobili**;
- di stipulazione dell'atto per la **cessione di beni immobili**;
- in cui le prestazioni sono ultimate, per i contratti di durata rileva la data di maturazione dei corrispettivi per le **prestazioni di servizi**.

9. I beni relativi all'impresa

L'individuazione dei beni relativi all'impresa è necessaria, ai fini della corretta determinazione del reddito d'impresa e delle singole componenti positive e negative di reddito.
Infatti, per stabilire la categoria di appartenenza di un **bene** bisogna vere riguardo alla sua relazione con l'attività di impresa e non al bene in sé (a esempio un macchinario è un bene merce per l'impresa che li costruisce, ma è un bene strumentale per chi lo acquista per usarlo).
Si distingue tra:

- **beni merce**, che sono quei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; tali beni, a fine esercizio, sono rilevati e valutati come rimanenze;
- **beni strumentali**, ovverosia i beni inseriti nel processo di produzione dell'impresa in modo durevole e, pertanto, utilizzati in più esercizi; tali beni sono classificati in bilancio come immobilizzazioni e **sono sottoposti ad ammortamento**;
- **beni meramente patrimoniali**, nella quale categoria (residuale) di beni si individuano per esclusione rispetto ai beni merce e a quelli strumentali.

Per le **partecipazioni** bisogna avere riguardo al bilancio, ciò in quanto, come regola generale, esse costituiscono immobilizzazioni finanziarie quando sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.

10. I componenti positivi del reddito d'impresa

Per componenti positivi di reddito si intendono le componenti che concorrono ad aumentare l'utile d'impresa oggetto di tassazione. Non sono altro che componenti di conto economico civilistici, ma diversamente qualificati e definiti, per il tramite dell'applicazione delle norme tributarie, per dare, a quelle stesse componenti, una specifica valorizzazione fiscale, in linea con la *ratio* del legislatore tributario. Con la conseguenza che i componenti che sono oggetto di qualificazione fiscale saranno quelli oggetto di variazioni, mentre quelli che non sono oggetto di riqualificazione fiscale rimangono nella determinazione, misurazione e rilevazione del conto economico.
Non sono oggetto di rideterminazione ai fini fiscali tutte le componenti del conto economico, ma solo alcune.